

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 29-8754

Assemblea della società "R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" del 15 aprile 2019: nomina Organo Amministrativo - Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la comunicazione prot. n. 83 dell'11 marzo 2019 con la quale è convocata per il giorno 15 Aprile 2019 l'Assemblea dei Soci di R.S.A. S.r.l. per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2018, deliberazioni relative;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo;
3. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
4. Nomina dell'Organo di Controllo;
5. Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;
6. Copertura della responsabilità civile derivante agli amministratori in ragione del loro mandato;
7. Varie ed eventuali, comunque connessi con i punti precedenti.

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico della società R.S.A. S.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 20% e che l'attuale Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo sono in scadenza.

Il presente provvedimento tratta esclusivamente la nomina e la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo, demandando la trattazione della nomina e del compenso dell'Organo di Controllo indicati ai punti 4 e 5 dell'Ordine del Giorno nonché la trattazione dei punti 1 e 6 a separati, distinti provvedimenti.

Premesso che, per quanto concerne la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto, approvato con D.G.R. 10-5701 del 2 ottobre 2017:

“Art.18. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 consiglieri, incluso il Presidente, sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e degli enti partecipanti tempo per tempo vigente in materia.

Art. 19. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti ed in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe o fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.”.

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle Società spettanti alla Regione sono attribuite alla Giunta regionale.

Considerato che il TUSP prevede, all'art. 11 comma 2 e 3, che:

"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di

amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15", confermata l'esigenza di rappresentatività dei soci derivante dall'utilizzo del modello di "in house providing", attesa la problematica ambientale trattata dalla società in questione – che coinvolge tutto il territorio limitrofo alla cava di Balangero e che necessita la presenza contemporanea di competenze e professionalità diverse all'interno del CdA - è stato reputato opportuno che la *governance* debba essere collegiale in modo da garantire, oltre alla Regione Piemonte, anche agli altri soci (ivi compresa l'Unione di Comuni) un maggiore controllo sulla gestione e confronto tra i singoli soci e la società. Pertanto, si propone all'Assemblea di mantenere la composizione collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto che, in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 Supp. Ordinario n. 1 del 07/03/2019, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature.

Tenuto conto, altresì, che le candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse e dall'art. 17 comma 5 dello Statuto secondo cui "Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120."

Considerato che sulle istanze presentate è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Rapporti con società partecipate – Direzione Segretariato Generale - anche alla luce di quanto previsto dalla seguente normativa:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati" e smi;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le società partecipate e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il

curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto quelle dei Sigg.:

- BECCUTI Matteo
- MUSSO Franco

Ritenuto in particolare che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, il candidato prescelto da proporre all'Assemblea risulta essere il Sig.:

MUSSO Franco

vista anche la particolare attività svolta dalla società, detta scelta è motivata al fine di garantire la continuità dell'azione dell'organo amministrativo trattandosi dell'attuale Presidente il quale ha dimostrato, nel ruolo sino ad oggi ricoperto, competenza ed esperienza.

Preso infine atto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, è di competenza dell'assemblea la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei loro compensi, Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto societario, quest'ultimo dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 secondo cui al comma 1 è previsto che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"*; al comma 2 *"Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta Regionale"* precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del nominato regionale l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, a seguito del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte della persona nominata, della dichiarazione di cui al primo comma *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità"* previste dal presente decreto.

Preso atto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 2 dell'8 febbraio 2010, rubricata "Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale": *"Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volontà dell'assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall'organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1."*; inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 (Compatibilità del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalità di determinazione): *"L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell'organo gestionale delle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:*

a) *il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non può, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le società di particolare complessità, della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;*

b) *la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.”. Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2: “ La Giunta Regionale provvede ad individuare, attraverso l’elaborazione di parametri rappresentativi di grandezze economiche ed organizzative dell’impresa, un indice variabile di complessità gestionale, da attribuire a ciascuna società ed a cui rapportare la concreta determinazione dell’ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza.”*

Preso inoltre atto di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 16 comma 1 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 .

Considerato la normativa sopra riportata, si fornisce indirizzo al rappresentante regionale che interverrà in Assemblea, che l'importo complessivo lordo per la remunerazione di tutti gli amministratori nominati nel CdA non superi quello complessivamente erogato per l’anno 2018, pari ad euro 18.000,00.

Inoltre si fornisce indirizzo al rappresentante regionale che interverrà in assemblea che la ripartizione dei compensi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe, sia demandata al Consiglio di Amministrazione medesimo, come prevede l’art. 25 dello statuto della Società, “*nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti.*”. In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto di RSA, “*la Società non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali*”.

Preso atto che lo Statuto prevede che l’Organo Amministrativo rimanga in carica per 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2383 cod. civ. la scadenza del mandato deve coincidere con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica degli amministratori.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- per le motivazioni indicate in premessa, di proporre all’Assemblea quale componente del Consiglio di Amministrazione della società RSA S.r.l. il Sig.

MUSSO Franco

- di richiamare gli adempimenti di cui in premessa ponendo, a carico del suddetto, l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte della nominata, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità;
- di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea ordinaria della società RSA S.r.l. il giorno 15 aprile 2019, i seguenti indirizzi:
 - proporre all'Assemblea che gli Amministratori che la scadenza triennale del loro mandato coincida, come previsto dall'art. 2383 c.c., con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori;
 - proporre che l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori non superi quello complessivamente erogato per l'anno 2018, pari ad euro 18.000,00, dando mandato che la definizione delle modalità di ripartizione dei compensi tra i componenti del CdA sia demandata al Consiglio di Amministrazione medesimo, come prevede l'art. 25 dello statuto della Società;
- di demandare la trattazione della nomina e del compenso dell'Organo di Controllo indicati ai punti 4 e 5 dell'Ordine del Giorno nonché la trattazione dei punti 1 e 6 a separati, distinti provvedimenti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)